

Sentenza n. [REDACTED]/[REDACTED] pubbl. il [REDACTED]/[REDACTED]/[REDACTED]

RG n. [REDACTED]/[REDACTED]

Repert. n. [REDACTED]/[REDACTED] del [REDACTED]/[REDACTED]/[REDACTED]

N. R.G. [REDACTED]/2011



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Monte  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2011 promossa da:

[REDACTED] (Cf. [REDACTED]) col patrocinio dell'avv. BRUNO  
INZITARI, elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE 36 MILANO  
presso il difensore.

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA ed  
AVV FEDERICA MALERBA, elettivamente domiciliata in CORSO PORTA VITTORIA, 9  
20122 MILANO presso il difensore avv. ZITIELLO LUCA

CONVENUTA

OGGETTO: INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (sim)-contratti di borsa

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale qui richiamati.

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

Sez. VI<sup>a</sup> – Dott.ssa Margherita Monte – R.G. n. 12848/2011

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nella causa promossa dal:

Sig. [REDACTED]

(Prof. Avv. Bruno Inzitari, Avv. Maria Rita Schiera)

- attore -

contro

[REDACTED]

(Avv. Luca Zitiello, Avv. Federica Malerba)

- convenuta -

\*\*\*

Voglia il Tribunale Ill.mo,

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;

**In via principale:**

- accertare e dichiarare l'inadempimento della BANCA convenuta con riferimento alla disciplina di legge in materia di prestazione dei servizi di investimento e gestione di portafoglio (in particolare, art. 21 T.U.F. e artt. 26, 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998), nonché con riferimento alla disciplina contrattuale, ed il conseguente danno occorso al patrimonio dell'attore per effetto dei comportamenti scorretti, negligenti e contrari a buona fede posti in essere da UBS, con riferimento alla gestione [REDACTED] [REDACTED], relativa al portafoglio n. 3062046, come meglio descritta in narrativa, e per l'effetto condannare [REDACTED] s.p.a. al risarcimento di tale danno,

Per la denegata ed assolutamente non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere ammissibili tutti o una parte dei capitoli di prova formulati dalla BANCA, il Sig. [REDACTED] chiede di essere ammesso a prova contraria su tutti i capitoli eventualmente ammessi, con il teste già indicato, Dott.ssa [REDACTED] Dini.

(ii) Il Sig. [REDACTED] insiste affinché venga disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto l'andamento nel tempo della gestione patrimoniale "[REDACTED] [REDACTED]", con riferimento al portafoglio n. 3062046, al fine, in particolare, di valutare se alla gestione concretamente svolta dalla BANCA possa ricondursi natura effettivamente difensiva del capitale investito, al fine di determinare se essa sia compatibile con le condizioni e la disciplina contrattuale, nonché a determinare l'ammontare del danno subito dal Sig. Greco in conseguenza della gestione patrimoniale non corretta e non diligente operata dalla BANCA.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.

**ZITIELLO ASSOCIATI**  
STUDIO LEGALE

Corso di Porta Vittoria, 9  
20122 - Milano  
Tel. +39 02 - 5999491  
Fax +39 02 - 55196870

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

Sezione VI - R.G. n. [REDACTED]

Giudice Istruttore Dott.ssa Monte

Udienza 6 novembre 2014

*nell'interesse di*

[REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato, dagli Avv.ti Luca Zitiello e Federica Malerba del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi ultimi in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 9,

- convenuta -

*nella causa promossa dal*

Sig. [REDACTED], con gli Avv.ti Bruno Inzitari e Maria Rita Schiera,

- attore -

\*\*\*\*

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

\*\*\*\*\*

In ragione di tutto quanto suesposto, [REDACTED], *ut supra* rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

**CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

**IN VIA PRINCIPALE**

- respingere le domande tutte *ex adverso* formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.

**IN VIA SUBORDINATA**

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dall'attore, determinare il danno in virtù dei

prelievi, giroconti e di tutte le plusvalenze determinate dalle operazioni di investimento contestate.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

- rigettare le istanze istruttorie richieste da parte attrice per le ragioni sin qui esposte;
- ammettere la Banca alla prova diretta con il teste Sig. [REDACTED] sulle circostanze di seguito articolate:
  - 1) Vero che in occasione dell'incontro con l'[REDACTED] per analizzare l'andamento della Linea di "Gestione Absolute Return Defensive", avvenuto nel mese di ottobre 2008, Lei illustrava al cliente il meccanismo della predetta linea di gestione, precisando che la medesima prevedeva investimenti in un sottostante diversificato su singole posizioni correlate tra loro in misura variabile in funzione della strategia di gestione adottata;
  - 2) Vero che Linea "Gestione Absolute Return Defensive" era adeguata ad un investitore con profilo di rischio medio quale era l'Avv. Greco;
  - 3) Vero che il cliente possedeva una conoscenza ed esperienza in materia finanziaria che gli consentivano di comprendere i rischi degli investimenti connessi alla Linea di Gestione prescelta;
  - 4) Vero che, a seguito della crisi finanziaria del 2008, ogni singola classe di investimento aveva performato negativamente;
  - 5) Vero che, a causa della crisi finanziaria del 2008, tutte le linee di Gestione Absolute Return avevano subito perdite economiche per l'effetto di eventi statisticamente imprevedibili a priori in quanto collegati ad eventi (mutui subprime, Lehman ed altre flessioni negative dei mercati finanziari) verificatesi nei mesi del maggio e del settembre 2008;
  - 6) Vero che nello stesso periodo di cui al punto che precede, strumenti finanziari dalle caratteristiche analoghe a quelle di strumenti sottostanti la Linea di "Gestione Absolute Return Defensive", offerti anche da altri intermediari concorrenti con [REDACTED] hanno generato perdite economiche.
- Ammettere la Banca alla prova diretta con il teste Sig. [REDACTED]

sulle circostanze di seguito articolate:

- 1) Vero che Lei incontrò l' [REDACTED] in due occasioni e precisamente nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2010 ed il mese di aprile 2010;
- 2) Vero che in occasione dei due incontri di cui al punto che precede, tra Lei e l' [REDACTED] a fronte della minusvalenza della Linea di Gestione "Absolute Return Defensive", l' [REDACTED] Le manifestò il proprio interesse ad una soluzione transattiva con la Banca, e prospettava una transazione al 50% delle perdite subite;
- 3) Vero che la Banca riteneva inaccettabile una soluzione transattiva dopo avere verificato le modalità di esecuzione della Linea di Gestione.

– Ammettere la Banca alla prova diretta con il teste Sig. [REDACTED] sulle circostanze di seguito articolate:

- 1) Vero che l' [REDACTED] è un avvocato che svolge e collabora e/o ha collaborato con lo studio legale Inzitari esperto in materia bancaria e finanziaria avendo collaborato in importanti studi legali specializzati in materia;
- 2) Vero che la Linea di Gestione "Absolute Return Defensive" scelta dal cliente era caratterizzata da un conferimento iniziale del patrimonio superiore ad € 250.000,00;
- 3) Vero che l' [REDACTED] conferiva per la Linea di Gestione "Absolute Return Defensive" la somma pari ad € 339.000,00;
- 4) Vero che, la Linea di Gestione "Absolute Return Defensive" scelta dall' [REDACTED] era compatibile e coerente con il profilo di rischio del cliente sia sotto il profilo della conoscenza dei mercati, sia sotto il profilo dell'esperienza negli investimenti;
- 5) Vero che l' [REDACTED] al momento in cui sceglieva la Linea di Gestione "Absolute Return Defensive" aveva un portafoglio dalla ingente composizione, suddivisa in € 3.980.843,52 in attività finanziarie o di investimento, di cui circa € 480.000,00 presso [REDACTED] ed il residuo importo presso intermediari terzi, nonché € 5.000.000,00 in immobili.

Nella denegata ipotesi in cui fossero ammessi i capitoli istruttori formulati dalla difesa attorea ammettere la Banca alla prova contraria sui capitoli avversari ammessi sia con il teste indicato dagli attori Sig.ra [redacted] sia con i testi indicati dalla Banca Sig. A. [redacted], il Sig. [redacted] Piccinini ed il Sig. [redacted] [redacted].

**ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO**

Il sig. Vi [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] ([REDACTED], di seguito [REDACTED]), chiedendo al Tribunale di accertare l'inadempimento della Banca rispetto agli obblighi in materia di prestazione di servizi d'investimento e gestione di portafoglio di cui agli artt. 21 TUF, 26, 28 e 29 Rreg. Consob n.11522/1998), nonché agli obblighi contrattuali e di condannare la convenuta al risarcimento del danno patito dall'attore in conseguenza dell'incauta e negligente gestione del portafoglio, pari ad € 93.000,00.

L'attore ha affermato che in data 18 maggio 2007 aveva sottoscritto con [REDACTED] il contratto di "Gestione Patrimoniale" relativo al portafoglio n. 3062046, versando l'importo di euro 1.000.000,00. Su indicazione e consiglio della Banca il sig. [REDACTED] si era determinato in data 22 maggio 2007 a ripartire l'importo originario investito, conferendo la somma di € 500.000,00 in un fondo speculativo (" hedge fund"). Per l'importo residuo il sig. [REDACTED] non intendeva sopportare un rischio eccessivo per il capitale affidato in gestione, in particolare intendeva mantenere la somma di € 339.000,00 per l'acquisto di un immobile per la figlia. Il sig. [REDACTED] aveva subito manifestato questo proposito alla [REDACTED] Beni, funzionaria della banca e fra le Linee di gestione descritte dalla stessa aveva scelto, quindi, la "Linea Absolute Return Defensive". Secondo la prospettazione della Banca il prodotto avrebbe dovuto quanto meno garantire la protezione del capitale investito, assicurando altresì un rendimento positivo, sia pure di entità molto modesta, anche in condizioni di mercato oscillanti. Tale scelta era stata effettuata dal sig. [REDACTED] sulla base dell'analisi fornitagli dalla dr.ssa Beni e dalle informazioni contenute all'interno del prospetto illustrativo relativo alle Linee di gestione [REDACTED] Absolute Return. In seguito la gestione patrimoniale aveva registrato forti perdite e nei successivi colloqui con funzionari di [REDACTED] a seguito delle contestazioni del sig. [REDACTED] era emerso che la Banca aveva scelto d'investire in titoli a rischio eccessivamente elevato, per loro natura incompatibili con la Linea di gestione [REDACTED] Absolut e Return Defensive, strutturata appositamente per garantire quantomeno la conservazione del capitale in condizioni di mercato precarie. 70

Ciò premesso l'attore ha contestato la violazione da parte della Banca dell'art. 21 D.legisl. N. 58\1995 e degli artt. 26 e 28 e 29 del reg. Consob n. 11522\1998, avendo la Banca tenuto comportamenti in contrasto con gli obblighi previsti da tali norme nella fase precedente la sottoscrizione del contratto di gestione patrimoniale. [REDACTED] non aveva provveduto, infatti, a raccogliere informazioni circa la propensione al rischio e gli obiettivi d'investimento del [REDACTED] e, comunque, non aveva



provveduto alla corretta profilatura del cliente, avendo classificato come "medio" il suo profilo di rischio. La banca neppure aveva tenuto in debita considerazione le dichiarazioni rese dal sig. [REDACTED] circa il fatto di non essere disposto a sopportare alcun rischio con riferimento al capitale conferito in gestione per l'importo di € 339.000,00, in quanto con tale somma intendeva acquistare per la figlia una nuova abitazione. Anche nella fase successiva la Banca aveva violato la predetta normativa, considerato che nella gestione patrimoniale [REDACTED] aveva operato in spregio alle scelte d'investimento manifestate dall'attore. L'attore ha evidenziato che dal documento di "valorizzazione al 7 novembre del 2008" si evinceva che la Banca aveva posto in essere operazioni in strumenti finanziari a carattere strutturato, altamente speculativi, per importi considerevoli. In particolare circa il 45% del portafoglio era stato investito dalla Banca in "titolo strutturati [REDACTED] Estero- EQ/Style" per un controvalore totale di quasi € 120.000,00, percentuale questa incompatibile con una linea gestoria che doveva atteggiarsi come conservativa e neutra rispetto al capitale investito e, dunque, in violazione anche degli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione della gestione patrimoniale.

UBS (Italia) spa ha replicato che l'attore non era un investitore modesto o un risparmiatore, considerato che al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale con [REDACTED] l'attore disponeva di un patrimonio di circa 4 milioni di euro suddiviso in attività finanziarie o di investimento e di circa € 5.000.000,00 in immobili. L'investimento della somma di € 339.000,00 nel rapporto di gestione individuale di portafoglio rappresentava, quindi, solo una modesta parte del patrimonio mobiliare complessivo del cliente. La perdita di valore dell'investimento nella gestione patrimoniale non poteva imputarsi ad inadempimento della Banca, essendo la conseguenza della crisi del mercato finanziario verificatasi tra i mesi di luglio e di ottobre 2008, a seguito del fallimento di Lehman Brothers intervenuto nel settembre del 2008. La banca ha affermato di avere correttamente adempiuto gli obblighi precedenti la fase di sottoscrizione della gestione patrimoniale in data 18.5.2007 oggetto di causa, in quanto l'attore in pari data aveva sottoscritto il contratto quadro di ricezione, trasmissione di ordini, negoziazione e collocamento di strumenti finanziari, in data antecedente la sottoscrizione di entrambi contratti aveva ricevuto da [REDACTED] il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, prima della sottoscrizione del predetto contratto quadro l'attore aveva compilato e sottoscritto il "questionario- Risk Compass", dichiarando espressamente di valutarsi nel campo degli investimenti finanziari "mediamente esperto", di avere quale obiettivo da perseguire con i propri investimenti presso UBS

“la crescita del capitale con rischio limitato”, di scegliere un investimento con un rendimento medio non garantito dell’8% annuo con un utile che poteva variare tra l’11% ed il 15% all’anno ~~ovvero~~ con una perdita del 5% all’anno e un utile del 20% all’anno, investimenti questi più rischiosi, ma con rendimento atteso maggiore. La convenuta ha affermato che, quindi, la Linea di gestione scelta dell’attore, denominata Absolute Return Defensive era assolutamente coerente col profilo di rischio contenuto, espresso dall’attore. La convenuta ha evidenziato, inoltre, che l’attore è un noto avvocato civilista che spesso si occupa di controversie bancarie, collaboratore con lo studio del legale Prof. Bruno Inzitari, deducendo che anche per questa esperienza professionale l’attore era perfettamente in grado di comprendere le informazioni relative all’investimento nella Linea prescelta. Al riguardo la convenuta ha affermato che dalla documentazione ~~informativa~~ si poteva evincere che la Linea di Gestione Absolute Return Defensive era caratterizzata da un grado di rischio “medio”, assolutamente adeguato al profilo di rischio del cliente, con possibilità di investimenti in titoli di debito, titoli di capitale, quote azioni di OICR espressi in qualsiasi valuta, titoli di debito con una componente derivativa (titoli strutturati) e strumenti finanziari derivati, con un range di investimento per il 100% in liquidità, titoli di debito strutturati, nonché per il 50% in azionari e titoli alternativi. La ~~Linea di Gestione~~ sottoscritta dall’attore non individuava un parametro di riferimento (benchmark) che riuscisse a rappresentare in modo omogeneo la variabilità e flessibilità dell’asset allocation della gestione. L’assenza del benchmark comportava, dunque, che la perdita potenziale della posizione di investimento, ossia il “valore a rischio” (VAR- Value at Risk), venisse calcolata con riferimento al cosiddetto portafoglio modello della linea di gestione, bilanciato tra investimenti immobiliari e immobiliari ed indicava la massima perdita potenziale della posizione, senza alcuna garanzia del capitale investito. La convenuta ha escluso, pertanto, la propria responsabilità per la perdita di valore dell’investimento e ha contestato, comunque, la quantificazione del danno. In proposito la convenuta ha rilevato che la minusvalenza registrata alla data di chiusura del rapporto nel maggio 2010 era pari a € 93.161,31, ossia a circa il 28% del capitale investito e, quindi, superava di circa il 18% il Var massimo potenziale della Linea di Gestione pari al 10%, corrispondente a circa € 61.000,00.

h<sub>n</sub>

La convenuta ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda.

La domanda dell’attore va accolta entro i limiti di seguito indicati.

Dai documenti prodotti risulta che il ~~sig. C...~~, in occasione della sottoscrizione della Linea di gestione patrimoniale oggetto di causa, ha compilato e sottoscritto il

questionario- Risk Compass del 18.5.2007 (doc. 3 convenuta). Nel questionario il sig. Greco si è definito "mediamente esperto"; ha indicato come obiettivo da perseguire con gli investimenti presso [REDACTED] la "crescita del capitale con rischio limitato"; ha dichiarato di essere inanzitutto interessato al "mantenimento del capitale investito" e di "non essere pronto a sostenere un rischio significativo"; si è definito ancora un investitore "prudente", "disposto ad accettare modeste variazioni di valore" degli investimenti "se esiste una concreta possibilità di ottenere maggior guadagno"; di essere disposto ad un investimento con un rendimento medio non garantito dell'8% annuo (con un utile che può variare tra l'1% ed il 15% annuo ovvero con un utile che può variare tra l'1% ed il 15% annuo) come "investimento più rischioso, ma con un rendimento atteso maggiore"; in conclusione al punto 15 del questionario ha dichiarato di pensare al proprio livello di rischio negli investimenti come "rischio debole".

Dalle risposte al questionario si trae la conferma di quanto affermato dall'attore circa il fatto che, in occasione della sottoscrizione della gestione patrimoniale, avesse manifestato alla Banca l'obiettivo di un investimento con "rischio debole" quanto alla somma di € 339.000,00.

Nel documento informativo relativo alla Linea "Absolute Return", sottoscritto dal sig. Greco, ove sono descritte le caratteristiche della linea di gestione e la tipologia di investimento, è invece chiaramente specificato che "la linea in oggetto non offre protezioni o garanzia rispetto al capitale conferito in gestione individuale". hn

Quest'ultima chiara informazione scritta non poteva essere mai compresa dall'attore, considerato che lo stesso si era definito nel questionario sul rischio "mediamente esperto" in investimenti finanziari e che, per la sua competenza professionale di avvocato civilista esperto nel settore bancario, non avrebbe potuto ritenere in alcun modo garantito dal contratto il rimborso del capitale con l'investimento nella gestione "Absolute Return".

Questo primo rilievo rende infondata la doglianza dell'attore di non essere stato informato dalla banca circa il fatto che l'investimento nella gestione patrimoniale "Absolute Return Defensive" non garantisse la restituzione del capitale.

Questa informazione di carattere generale era, però, integrata da informazioni specifiche concernenti la Linea "Absolute Return Defensive".

Nel documento informativo è indicato, infatti, il programma della Linea "Absolute Return Defensive, descritto come tendente alla "preservazione del patrimonio conferito in gestione e, per quanto possibile, anche indipendentemente dalle condizioni di mercato, secondo uno stile gestionale rivolto a ridurre il rischio di

perdite patrimoniali", con un obiettivo di rendimento rappresentato da un indice: JPMorgan 3M Cash Indec Euro + 2% per anno su un orizzonte temporale di almeno 3 anni. In assenza di un benchmark omogeneo il VAR (Value at Risk) sarebbe stato calcolato con riferimento al portafoglio modello della linea, indicato nel Var massimo del 10% e nel Var target 5%, con l'avvertimento per il cliente che "anche la misura stimata della perdita potenziale" nella quale lo stesso poteva incorrere non costituiva "una garanzia di risultato a carico della banca, trattandosi di un'analisi statistica pur se suffragata da metodologia di settore".

Fra le Linee di Gestione "Absolute Return" quella "Defensive" era caratterizzata, dunque, da questo programma: la linea "tende alla preservazione del patrimonio conferito in gestione e, per quanto possibile, anche indipendentemente dalle condizioni di mercato, secondo uno stile gestionale rivolto a ridurre il rischio di perdite patrimoniali". Il grado di rischio della linea era descritto come "medio".

Secondo queste informazioni la Linea "Defensive" corrispondeva- in astratto- al profilo di rischio del ██████████, considerato che lo stesso questionario aveva indicato come adeguati investimenti con "rischio debole".

In concreto risulta dagli atti che la Linea di Gestione "Absolute Return Defensive" ha generato perdite pari a circa il 28% del patrimonio investito di € 339.000,00, ossia una perdita che supera nella misura del 18% il Var massimo indicato nel prospetto informativo, pari al 10% .

La banca ha spiegato il risultato fortemente negativo della gestione patrimoniale col fatto notorio della crisi dei mercati finanziari verificatasi tra i mesi di luglio e di ottobre 2008, a seguito del fallimento di Lehman Brothers.

La spiegazione non vale, tuttavia, ad escludere la responsabilità della banca per l'evidente scostamento del risultato della gestione rispetto al Var massimo prospettato "ex ante" al cliente, considerato che il programma della Linea era illustrato come tendente a preservare il patrimonio conferito.

L'attore ha evidenziato, in particolare, come nella gestione circa il 45% del portafoglio fosse stato investito in "titolo strutturati ██████████ Estero- EQ/Style" per un controvalore totale di quasi € 120.000,00 (cfr. valorizzazione al 7.11.2008, doc. 19 attore).

Questo dato avvalorava il convincimento riguardo al fatto che l'incidenza della crisi del mercato finanziario abbia gravemente inciso sul risultato della gestione della Linea "Defensive" a causa delle scelte tecniche del gestore non coerenti col programma della Linea, scelte che hanno comportato l'esposizione del cliente ad un rischio tutt'altro che "debole" e, comunque, difforme dal programma della Linea prescelta.

Si deve affermare, quindi, l'inadempimento della banca rispetto all'obbligo specifico assunto nel contratto ed altresì rispetto all'obbligo generale di cui all'art. 21 TUF, di attuare con diligenza, nell'interesse del cliente, il programma di gestione patrimoniale relativo alla Linea "Absolute Return Defensive".

Il danno risarcibile non coincide con la stessa perdita del patrimonio investito, pari a circa € 93.000,00 in quanto, come si è detto, il contratto di gestione patrimoniale non garantiva al cliente la restituzione del capitale.

Il danno del quale la banca deve rispondere va commisurato alla differenza fra la minusvalenza prodotta dalla gestione, pari a circa il 28% del patrimonio investito ed il VAR massimo del 10% previsto tendenzialmente dal programma (cfr. conclusionale convenuta pag. 11).

Solo nei limiti di tale differenza si ravvisa, infatti, il nesso di causalità fra l'inadempimento della banca e quella perdita di valore dell'investimento che, in base al programma della Linea prescelta dal sig. [REDACTED], poteva invece rientrare nei rischi dell'investimento.

Il danno risarcibile si liquida, dunque, nell'importo di € 61.000,00, pari a circa il 18% dell'investimento di € 339.000,00, oltre gli interessi legali dalla data domanda (2.3.2011) al saldo e, nei limiti in cui ecceda la misura di questi, la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat Operai ed Impiegati, ex art. 1224, il comma c.c. (come richiesto nella domanda dell'attore).

Non può essere accolta la domanda subordinata della convenuta volta a determinare il danno "in virtù dei prelievi, giroconti e di tutte le plusvalenze", in quanto si tratta di una domanda generica e, comunque, infondata con riferimento alla gestione patrimoniale che ha generato le predetta minusvalenza finale.

Per il principio della soccombenza la convenuta dev'essere condannata a pagare all'attore le spese processuali liquidate nel dispositivo avuto riguardo al valore della causa e all'entità delle questioni trattate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, così provvede:

- 1- Condanna [REDACTED] spa a pagare al sig. [REDACTED] la somma di € 61.000,00 oltre gli interessi legali dal 2.3.2011 al saldo e, nei limiti in cui ecceda la misura di questi, la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat Operai ed Impiegati;

Sentenza n. [redacted]/[redacted] pubbl. il [redacted]/[redacted]/[redacted]

RG n. [redacted]/[redacted]

Repert. n. [redacted]/[redacted] del [redacted]/[redacted]/[redacted]

2- Condanna la convenuta a pagare all'attore le spese processuali che in liquida  
in € 554,49 per spese non imponibili ed € 13.430,00 per compenso, oltre il  
rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014 ed oneri accessori di legge.  
Così deciso in Milano in data 24.4.2015.

Giudice

Dr.ssa Margherita Monte

*Margherita Monte*

